Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 4 aprile 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1978, n. 85.

Modificazioni allo statuto del fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro.

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate le modificazioni agli articoli 32, 33, 35, 36 e 40 dello statuto del fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1962, n. 929.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Morellino di Scansano » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Morellino di Scansano » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Morellino di Scansano » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1977, n. 168;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Morellino di Scansano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1978.

Art. 2.

I conduttori che intedono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1978, con la denominazione di origine controllata « Morellino di Scansano » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 15 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Morellino di Scansano ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dello unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio periferico dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Morellino di Scansano », nel tipo « riserva » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino « riserva » in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai commi precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito dei controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino « riserva » invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate

da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi della loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Morellino di Scansano » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1978

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1978
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 353

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « MORELLINO DI SCANSANO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Morellino di Scansano » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Morellino di Scansano » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese.

Possono concorrere alla produzione del « Morellino di Scansano » anche le uve provenienti dai vitigni a frutto nero « raccomandati » per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 15 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Morellino di Scansano » debbono essere prodotte nell'interno della zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna.

Tale zona è così delimitata:

dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla fattoria degli Usi, continua lungo la strada interna del podere Marrucheta nei pressi del podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia, raggiunge il fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra la strada provinciale della Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località, la linea di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota 191, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di Montemerano, attraversa la strada statale n. 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del fosso Vivaio. A questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Marianaccia e, deviando ad ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino a Molino Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S. Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la strada statale n. 1 Aurelia. Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta strada statale Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la strada Scansanese fino ad incontrare il limite amministrativo del comune di Scansano in località Magliano seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il comune di Campagnatico, fino alla fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est, lungo la strada poderale per il Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Morellino di Scansano » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di fondo valle.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Morellino di Scansano » non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20 % i limiti medesimi.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente art. 3.

Art. 6.

Il vino « Morellino di Scansano » all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso e, dopo l'invecchiamento, profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;

sapore: asciutto, austero, caldo, leggermente tannico;

gradazione alcolica minima: gradi 11,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto i minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Morellino di Scansano » prodotto con uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,50 se sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due di cui almeno uno in botti preferibilmente di rovere, ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12 può portare in etichetta la menzione « riserva ».

Il periodo di invecchiamento decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Morellino di Scansano » può figurare l'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque sempre obbligatoria per il tipo di « riserva ».

Art. 8.

Alla denominazione « Morellino di Scansano » è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato », o simili.

E' altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione « Morellino di Scansano », di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente art. 3.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Morellino di Scansano », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2474)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1977, con il quale il dott. Luigi Racioppi veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia »;

Vista la nota n. 234 del 27 dicembre 1977, con la quale il presidente della Corte dei conti — sentito il consiglio di presidenza — ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione il consigliere della Corte dei conti dott. Luigi Racioppi, destinato ad altro incarico, con il consigliere della Corte dei conti dott. Francesco Noya;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Francesco Noya, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Puglia » in sostituzione del dott. Luigi Racioppi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1978
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 174

(2713)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 247, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1974-78 ed è stato nominato membro del Consiglio stesso il dott. Pasquale Ricciulli, ministro plenipotenziario, in qualità di rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Visto il foglio in data 20 dicembre 1977, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato il ministro plenipotenziario, dott. Giuseppe Jacoangeli, quale proprio rappresentante nel Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Pasquale Ricciulli;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Jacoangeli, ministro plenipotenziario, rappresentante del Ministero degli affari esteri, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. Pasquale Ricciulli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 12

(2779)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Prima variazione al bilancio di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1977-78.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 418, che modifica e integra la legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1977, con il quale sono state elevate le misure delle retribuzioni corrisposte al personale istruttore ed ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, per cui si rende necessario aumentare lo stanziamento del relativo capitolo di spesa di una somma pari a quella occorrente per integrare le disponibilità finanziarie delle singole gestioni dei cantieri istituiti anteriormente al 1° gennaio 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in tema di addestramento e formazione professionale, in relazione al quale la regione stessa non partecipa alla ripartizione delle disponibilità finanziarie del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, in relazione al quale le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il quale le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1977, con il quale è stato determinato in L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) l'ammontare della somma da prelevare sul gettito dell'addizionale uno per cento, applicata sui premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio finanziario 1976-77, per gli scopi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente, al capo V, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle residue funzioni amministrative dello Stato in tema di istruzione artigiana e professionale, con decorrenza 1° gennaio 1978;

Considerata la necessità di modificare la denominazione di alcuni capitoli di spesa affinchè risulti aderente all'attuazione delle disposizioni di cui il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616 per quanto riguarda la soddisfazione degli impegni assunti precedentemente alla data del 1° gennaio 1978 o per soddisfare impegni successivi a detta decorrenza per quanto riguarda quelle funzioni amministrative che restano di competenza dello Stato;

Considerata, altresì, la necessità di istituire nel bilancio del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori alcuni capitoli di spesa destinati agli interventi che lo Stato deve proseguire ad attuare nelle regioni a statuto speciale;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, che prevede l'istituzione di appositi corsi di formazione professionale di carattere straordinario, a carico della quota statale del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nelle aree depresse del Mezzogiorno;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 1977, con il quale è stato determinato in L. 60.000.000.000 (sessantamiliardi) l'importo del contributo in favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale — gestione assicurativa contro la disoccupazione involontaria — per l'esercizio finanziario 1977-78;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1977, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1977-78;

Considerato che lo stanziamento di alcuni capitoli di spesa del bilancio — in particolare lo stanziamento del capitolo della spesa obbligatoria inerente alle assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane — si presenta deficitario in relazione alle necessità presentatesi successivamente alla compilazione del bilancio di previsione stesso, per cui si rende necessaria la loro integrazione;

Considerato che allo stato attuale non può farsi luogo al finanziamento delle regioni, in quanto il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori non ha ancora a propria disposizione i parametri dell'ISTAT con i quali — a norma dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 10 — accertare quali debbano essere gli indici di ripartizione dei fondi disponibili, per cui si rende necessario il loro provvisorio accantonamento;

Decreta:

Art. 1.

Nella denominazione di alcuni capitoli di spesa dello stato di previsione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per l'esercizio 1977-78, sono apportate le seguenti variazioni:

a) la denominazione dei capitoli distinti dai numeri 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5129, 5131 è integrata, in finale, con la seguente precisazione: « per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) »;

b) la denominazione del capitolo di spesa 5130 è sostituita dalla seguente: « spese per studi, ricerche e sperimentazioni da attuarsi da soggetti pubblici e privati per finalità inerenti alla formazione professionale, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 »;

c) la denominazione del capitolo di spesa 5133 è sostituita dalla seguente: « contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della C.E.E. — che abbiano predisposto e presentato progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, limitatamente al completamento delle attività iniziate anteriormente al 1° gennaio 1978 (primo comma dell'articolo unico della legge 8 novembre 1973, n. 736) ».

Art. 2.

Nello stato di previsione predetto sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

Cap. 5135. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali nelle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia .	*per memoria*
Cap. 5136. — Spese connesse per l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti nelle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia . . .	*per memoria*
Cap. 5138. — Spese per l'assistenza tecnica ed il finanziamento dei progetti speciali da attuarsi, da parte delle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)	*per memoria*
Cap. 5139. — Spese per l'istituzione di corsi di formazione professionale di carattere straordinario, da istituire nelle aree dei territori meridionali durante l'esercizio 1977-78, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501	*per memoria*

Art. 3.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1977-78 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

PARTE I - ENTRATE

Cap. 5211. — Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264)	L. 60.000.000.000
Cap. 5213. — Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	» 250.000.000
Totale aumento delle entrate . . .	L. 60.250.000.000

PARTE II - SPESE

Cap. 5121. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento, per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)	L. 4.700.000.000
Cap. 5125. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali, per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) . .	» 230.000.000
Cap. 5126. — Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti, per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)	» 1.700.000.000
Cap. 5127. — Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	» 2.000.000.000
Cap. 5129. — Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10), per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) . .	» 1.200.000.000
Capo 5130. — Spese per studi, ricerche e sperimentazioni da attuarsi da soggetti pubblici e privati per finalità inerenti alla formazione professionale, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	» 250.000.000

Cap. 5131. — Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10), per interventi connessi ad adempimenti di competenza statale anteriori al 1° gennaio 1978 (capo V del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) . . . . L. 20.000.000

Cap. 5132. — Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264 » 20.000.000

Cap. 5233. — Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della C.E.E. — che abbiano predisposto e presentato progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del « Fondo sociale europeo », limitatamente al completamento delle attività iniziate anteriormente al 1° gennaio 1978 (primo comma dell'articolo unico della legge 8 novembre 1973, n. 736) » 1.930.000.000

Cap. 5137. — (*di nuova istituzione*) - Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale mediante erogazione di contributi alle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione e cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale (art. 7, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) . . . » 2.500.000.000

Cap. 5140. — (*di nuova istituzione*) - Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10) nelle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia » 300.000.000

Cap. 5161. — (*di nuova istituzione*) - Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento nelle regioni a statuto speciale, anche ad ordinamento autonomo: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) . . » 150.000.000

Cap. 5251. — Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonché secondo la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi diretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti — mediante erogazione di contributi — nelle regioni a statuto ordinario ed in quelle autonome a statuto speciale . . . . » 45.250.000.000

Totale aumento delle spese . . . L. 60.250.000.000

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2417)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente l'elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4131 del 24 luglio 1961, presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2174)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Domusnovas, Iglesias, Villacidro e Fluminimaggiore.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 giugno 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona omogenea del Marganai, Oridda, Monti Mannu interessante i comuni di Iglesias, Domusnovas, Villacidro e Fluminimaggiore;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Iglesias, Domusnovas, Villacidro e Fluminimaggiore;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i suoi aspetti geomorfologici, botanici e faunistici. Importante la formazione geologica distinguibile in due grossi complessi calcarei, inframezzati da una zona granitica e scistosa. L'aspetto paesistico che ne deriva è caratterizzato, per la maggior parte, dal paesaggio del leccio particolarmente distribuito nella zona calcarea e scivolante anche negli altri aspetti del substrato geologico; la fisionomia del bosco è compatta e talvolta impenetrabile. Le varietà cromatiche delle diverse formazioni vegetali costituiscono una importante particolarità del complesso; la monotonia delle verdi leccete e talvolta interrotta da rosseggiante roverella e orniello, specie nell'orizzonte montano tra i 700 e i 900 metri e specialmente in regione Sa Duchessa e case Marganai.

Il paesaggio del lentisco e della sughera e dell'olivo occupa le zone scistose e più soleggiate; in esse il grigio dell'olivastro si accompagna al colore rosso bruno della sughera specie in zona Bingixedda (case Benech) dove il bosco è di tipo più aperto e lascia spazio a radure occupate da cespugliame tipico del sottobosco della lecceta, tale distribuzione, compresa tra i 300 e i 700 metri.

Su superfici limitate si riscontrano nel complesso boschivo tutti gli aspetti di vegetazione presenti in Sardegna, anche se l'uomo con i suoi interventi non sempre razionali, ne ha in parte modificato la fisionomia.

Tali aspetti di degradazione però costituiscono un prezioso ammonimento e danno precise indicazioni per una riconquista dell'equilibrio originario.

La zona è caratterizzata nella parte più alta dalla punta S. Michele che raggiunge quota 906 s.l.m. e delle due minori di punta Rei Graxius (889 s.l.m.) e su Gutturu Mannu (776 s.l.m.).

La idrografia del Marganai, data la tipologia della roccia presente, è marcata soprattutto dalle vallate formate dal Rio Corongiu, che esce dal lago di Gennarta, dal Rio Gutturu Xeu a nord-est e Gutturu Farrus Sarmentus a sud.

Fondamentali le formazioni carsiche che, oltre alla famosa grotta di S. Giovanni, comprende un gran numero di grotte minori, alcune delle quali ancora inesplorate, tra cui è importante la grotta Sa Crovassa di Pranu Pirastru, Lau Silesu e la grotta del Lago.

Nelle parti più alte come Punta S. Michele e Tinnì costituiscono un punto focale gli spuntoni rocciosi privi di vegetazione che configurano una fisionomia di tipo dolomitico, singolare e particolare per la Sardegna meridionale.

La zona è raggiungibile da tre strade, da cui è possibile godere tutti gli aspetti paesaggistici ora descritti. La prima di queste parte da Domusnovas, passa per la grotta di S. Giovanni e, costeggiando l'omonimo rio; la miniera abbandonata di Sa Duchessa, e il Rio Tinnì lascia alla destra punta de Tinnì e arriva alla miniera di piombo compresa tra le punte Picocca, S'Arcu de Genn'e Carru e Cuccuru Medau Arenas.

Notevole per i suoi aspetti paesistici la strada che parte da S. Benedetto che, inoltrandosi verso conca Margiani arriva fino a punta S. Michele. Dalla strada che parte da Iglesias e segue la strada circumlacuale del lago Gennarta si inoltra nella montagna fino alle case Marganai e godibile gran parte del massiccio, il lago Gennarta e la piana di Iglesias e offre un panorama completo di tutti gli aspetti paesistici della zona. Esemplari faunistici quasi unici per la Sardegna sono ancora presenti nella zona, tra cui a punta S. Michele una copia di aquila reale e, case Marganai, in zona recintata, numerosi daini. In tutta la zona esistono inoltre cinghiali, martore e gatti selvatici e, saltuariamente alcuni esemplari di avvoltoi grifoni;

Decreta:

La zona omogenea del « Marganai, Oridda, Monti Mannu » sita nel territorio dei comuni di Iglesias, Domusnovas, Villacidro e Fluminimaggiore ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal limite comunale Villacidro e Gonnosfanadiga all'incrocio della curva di livello a quota 1000 in prossimità delle Punte S. Miali. Segue tale limite di comune in direzione sud-ovest passando dalle località Pala de S'arrideli, prosegue ancora lungo detto limite fino all'incrocio col limite del comune di Domusnovas, prosegue quindi detto limite lungo il confine comunale in prossimità delle punte « Muru mannu » e prosegue fino all'incrocio del limite col comune di Fluminimaggiore, prosegue ancora il limite del comune di Domusnovas in direzione sud-ovest, fino all'incrocio con la quota 700 in località Rocca su Lugori; prosegue quindi in linea retta in direzione ovest fino a quota 241, incrocio tra sentieri nei pressi del Rio is Arrus. Da tale punto in linea retta in direzione sud-ovest fino alla quota 727 del Monte Serrau, quindi ancora in linea retta fino alla quota 680 della Punta de is cortis. Quindi, ancora in linea retta in direzione sud-est, fino a quota 851, Punta Arbona punto di confine tra i comuni di Iglesias e Domusnovas, prosegue ancora verso sud, quota 774 Conca Margiani, quindi in direzione sud-ovest fino ad incontrare quota 807 Cuccuru Contu ed ancora sempre in direzione ovest-sud-ovest passando per la quota 365 Montixeddu e proseguendo ancora in linea retta fino all'incrocio per la strada statale n. 126 per Iglesias a quota 240, prosegue ancora lungo tale strada fino all'incrocio con la strada di circonvallazione nei pressi del preventorio I.N.P.S.; da tale punto in linea retta in direzione sud-est fino all'incrocio del Rio Corongiu con la strada di penetrazione agraria in località Corongiu de mar segue quindi in direzione est. Tale strada in direzione Cuccuru Antoni Orcu fino all'incrocio del limite comunale Domusnovas-Iglesias, prosegue ancora in linea retta in direzione nord-est passando per la quota 230 in località Genna Caboni, fino ad incontrare la strada Domusnovas grotte S. Giovanni;

lo segue da tale punto in linea retta in direzione nord fino a quota 432 di Monte Murvonis, da questo punto in linea retta in direzione nord-est fino a quota 708 di Monte Cuccuruneddu, da qui linea retta a nord fino a quota 629 Arcu Forru de Sa Ni, in corrispondenza del limite di comune tra Domusnovas e Vallermosa; segue ancora tale limite a est lungo Gruttixedda, Cuccurdoni Mannu, a quota 911, Tempio Fenicio, a quota 724, quindi in linea retta fino a punta della Avarizia, a quota 456, quindi ancora in linea retta fino a Cuccuru Frissa, quota 924 da qui in linea retta in direzione ovest fino ad incontrare il limite comunale tra Villacidro e Gonnosfanadiga.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che i comuni di Iglesias, Domusnovas, Villacidro e Fluminimaggiore provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 13 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 16,30, in seguito ad invito diramato dal soprintendente, con note numeri 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 e 2340 del 1° giugno 1976, per incarico del presidente si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) vincolo zona omogenea del Marganai, Oridda, Monti Mannu dei comuni di Iglesias, Domusnovas, Villacidro e Fluminimaggiore;

(*Omissis*).

Il presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti, il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime alla unanimità per l'approvazione del vincolo, ad eccezione del sindaco di Domusnovas, che si astiene.

Pertanto a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposta ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona omogenea del «Marganai, Oridda e Monti Mannu» sita nei comuni di Iglesias, Domusnovas, Villacidro e Fluminimaggiore delimitata dalla seguente linea:

dal limite comunale Villacidro e Gonnosfanadiga all'incrocio della curva di livello a quota 1000 in prossimità delle Punte S. Miali. Segue tale limite di comune in direzione sud-ovest passando dalle località Pala de S'arrideli, prosegue ancora lungo detto limite fino all'incrocio col limite del comune di Domusnovas, prosegue quindi detto limite lungo il confine comunale in prossimità delle punte «Muru mannu», e prosegue fino all'incrocio del limite col comune di Fluminimaggiore, prosegue ancora il limite del comune di Domusnovas in direzione sud-ovest, fino all'incrocio con la quota 700 in località Rocca su Lugori; prosegue quindi in linea retta in direzione ovest fino a quota 241, incrocio tra sentieri nei pressi del Rio is Arrus.

Da tale punto in linea retta in direzione sud-ovest fino alla quota 727 del Monte Serrau, quindi ancora in linea retta fino alla quota 680 della Punta de is cortis. Quindi, ancora in linea retta in direzione sud-est, fino a quota 851, Punta Arbona punto di confine tra i comuni di Iglesias e Domusnovas, prosegue ancora verso sud, quota 774 Conca Margiani, quindi in direzione sud-ovest fino ad incontrare quota 807 Cuccuru Contu ed ancora sempre in direzione ovest-sud-ovest passando per la quota 365 Montixeddu e proseguendo ancora in linea retta fino all'incrocio per la strada statale n. 126 per Iglesias a quota 240, prosegue ancora lungo tale strada fino all'incrocio con la strada di circonvallazione nei pressi del preventorio I.N.P.S.; da tale punto in linea retta in direzione sud-est fino all'incrocio del Rio Corongiu con la strada di penetrazione agraria in località Corongiu de mar segue quindi in direzione est.

Tale strada in direzione Cuccuru Antoni Orcu fino all'incrocio del limite comunale Domusnovas-Iglesias, prosegue ancora in linea retta in direzione nord-est passando per la quota 230 in località Genna Caboni, fino ad incontrare la strada Domusnovas grotte S. Giovanni; lo segue da tale punto in linea retta in direzione nord fino a quota 432 di Monte Murvonis, da questo punto in linea retta in direzione nord-est fino a quota 708 di Monte Cuccuruneddu, da qui linea retta a nord fino a quota 629 Arcu Forru de Sa Ni, in corrispondenza del limite di comune tra Domusnovas e Vallermosa; segue ancora tale limite a est lungo Gruttixedda, Cuccurdoni Mannu, a quota 911, Tempio Fenicio, a quota 724, quindi in linea retta fino a punta della Avarizia, a quota 456, quindi ancora in linea retta fino a Cuccuru Frissa, quota 924 da qui in linea retta in direzione ovest fino ad incontrare il limite comunale tra Villacidro e Gonnosfanadiga.

(*Omissis*).

(2620)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Auricovit» 10 supposte, della ditta Sir - Laboratori chimico-biologici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5105/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 novembre 1969, con il quale venne registrata al n. 9423/B la categoria supposte della specialità medicinale denominata «Auricovit» nella confezione da 10 supposte, a nome della ditta Sir - Laboratori chimico-biologici, con sede in Roma-Tor Sapienza, via Tor Cervara, 282, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta categoria sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, essendo fortemente in dubbio l'assorbimento rettale delle vitamine;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte della specialità medicinale denominata « Auricovit », nella confezione da 10 supposte, registrata al n. 9423/B, in data 29 novembre 1969, a nome della ditta Sir - Laboratori chimico-biologici, con sede in Roma-Tor Sapienza, via Tor Cervara, 282.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2375)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciobromil » 4 fiale × 10 cc e della relativa serie 8 fiale × 5 cc, della ditta Laboratorio farmacologico toscano, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5107/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 31 maggio 1957, con i quali furono registrate ai numeri 12566 e 12566/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Calciobromil » 4 fiale × 10 cc e la relativa serie 8 fiale × 5 cc, a nome della ditta Laboratorio farmacologico toscano, con sede in Firenze, via Faentina, 38, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Calciobromil » 4 fiale × 10 cc e della relativa serie 8 fiale × 5 cc, registrate rispettivamente ai numeri 12566 e 12566/1, in data 31 maggio 1957, a nome della ditta Laboratorio farmacologico toscano, con sede in Firenze, via Faentina, 38.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2377)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pentarsol B/12 » flacone × g 150, di sciroppo e della relativa categoria 10 fiale × 1 cc, della ditta Chemifor - Laboratorio chimico farmaceutico, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5103/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1961, con i quali vennero registrate ai numeri 8828 e 8828/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Pentarsol B/12 » flacone × g 150 di sciroppo nonchè la relativa categoria 10 fiale × 1 cc, a nome della ditta Chemifor - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Firenze, via De Amicis, 145, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Pentarsol B/12 » flacone × g 150 di sciroppo e della relativa categoria 10 fiale × 1 cc, registrate rispettivamente ai numeri 8828 e 8828/A, in data 30 settembre 1961, a nome della ditta Chemifor - Laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Firenze, via De Amicis, 145.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2373)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodojodina B_1 » nella confezione flacone gocce × 60 ml con tappo serbatoio, nonchè della relativa categoria fiale, nella confezione fiale 15 × 2 ml, della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., in Erba. (Decreto di revoca n. 5106/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 3 novembre 1954, 17 agosto 1965 e 14 giugno 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 9528 e 9528/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Jodojodina B_1 » nella confezione flacone gocce da 60 ml con tappo serbatoio, e la relativa categoria fiale, nella confezione fiale 15 × 2 ml, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede in Erba (Como), via Licinio, 11, prodotte nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i suddetti prodotti contenenti sale di litio, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superati;

Vista l'istanza in data 19 dicembre 1975, con la quale la ditta interessata ha chiesto di eliminare dalle preparazioni suddette lo Joduro di litio;

Atteso che le preparazioni stesse, modificate come sopra, non danno affidamento per la loro attività terapeutica, data la bassa concentrazione residua di iodio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodojodina B_1 » nella confezione flacone gocce da 60 ml con tappo serbatoio, nonchè della relativa categoria fiale, nella confezione fiale 15 × 2 ml, registrate rispettivamente ai numeri 9528 e 9528/A in data 3 novembre 1954, 17 agosto 1965 e 14 giugno 1968, a nome della ditta Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede in Erba (Como), via Licinio, 11.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2376)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977, registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 30, concernente la nomina dei componenti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Vista la lettera in data 25 novembre 1977 con la quale il prof. Bruno Schreiber, rappresentante del Consiglio superiore della pubblica istruzione in seno alla commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ha declinato l'incarico per motivi di salute;

Vista la nota n. 99 del 27 gennaio 1978 con la quale il Consiglio superiore della pubblica istruzione designa quale proprio rappresentante in seno alla citata commissione il prof. Eri Manelli, ordinario di zoologia dell'Università di Roma, in sostituzione del prof. Bruno Schreiber, dimissionario;

Visto l'art. 6, lettera *p*), della citata legge 14 luglio 1965, n. 963;

Decreta:

Il prof. Eri Manelli è nominato membro della commissione consultiva centrale per la pesca marittima in sostituzione del prof. Bruno Schreiber.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ROSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1978
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 19

(2583)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Rinnovo dell'iscrizione nei registri di nove varietà di riso già iscritte con decreto ministeriale 24 novembre 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, che regola l'esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1967, con il quale sono state iscritte d'ufficio, nel registro delle varietà 22 varietà di riso tra le quali le varietà: « Arborio », « Baldo », « Balilla », « Balilla a grana grossa », « Monticelli », « Redi », « Ribe », « Roma », « Vialone nano»;

Visto l'art. 17, comma secondo, del citato regolamento che stabilisce il periodo di durata dell'iscrizione nei registri ufficiali;

Considerato che la diffusione e la pregevole produzione delle citate varietà di riso giustificano l'importanza del mantenimento in coltura;

Considerato che per le stesse varietà sono state effettuate prove di controllo per stabilire il grado di omogeneità iniziale;

Visto il parere espresso dalla commissione sementi nella riunione del 19 maggio 1977 in merito alla reiscrizione delle predette varietà;

Decreta:

Articolo unico

La iscrizione delle seguenti varietà di riso nei registri ufficiali delle varietà di specie agrarie, avvenuta con decreto ministeriale 22 novembre 1967, è rinnovata fino al 31 dicembre 1981:

Arborio:

responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi, Milano.

Baldo:

responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi, Milano.

Balilla:

responsabile della conservazione in purezza: ditta S.A.P.R.I., Milano.

Balilla a grana grossa:

responsabile della conservazione in purezza: Società produttori sementi, Bologna.

Monticelli:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma.

Redi:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma.

Ribe:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma.

Roma:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma.

Vialone nano:

responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura, Roma.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2747)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Modificazione al decreto ministeriale 15 aprile 1976, relativo alla iscrizione di cinquantadue varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 5 giugno 1976, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà cinquantadue varietà di specie agrarie tra le quali la varietà di mais « Cargill 449 » della classe di maturazione 500, della cui conservazione in purezza è responsabile la Società Cavadour Cargill - Peyrehorade (Francia);

Considerata la richiesta della citata ditta Cavadour Cargill di variare la denominazione nonché la classe di maturazione della predetta varietà di mais;

Visto il parere della commissione sementi espresso nella riunione del 19 maggio 1977;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta richiesta, modificando il citato decreto ministeriale 15 aprile 1976;

Decreta:

Articolo unico

Dell'ibrido di mais a tre vie « Cargill 449 » è variata la denominazione in « Major Cargill 560 » nonché la classe di maturazione che da 500 passa a 600.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2748)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1978.

Modalità relative alle certificazioni per l'erogazione dei trasferimenti da parte del Ministero dell'interno per il pareggio dei bilanci provinciali e comunali per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, col quale viene disposto che il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, approvati ai sensi di legge, è assicurato, per l'anno 1978, da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno;

Considerato che l'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario;

Ritenuto che le modalità relative alle predette certificazioni dovranno essere indicate con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo 1978;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

I comuni e le province sono tenuti a trasmettere, tramite gli uffici di prefettura, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, un certificato, in duplice copia, conforme all'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto entro dieci giorni dalla data in cui la deliberazione relativa al bilancio di previsione 1978 è divenuta esecutiva.

Art. 2.

Nel certificato dovranno essere indicate:

A) Le spese correnti risultanti, per gli enti autorizzati ad assumere un mutuo di importo inferiore a quello richiesto, dal bilancio 1977 rideterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 12 novembre 1971, n. 952 e, per gli altri enti dal documento di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come sostituito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. Da tali spese dovranno essere escluse le spese *una tantum*.

B) L'ammontare delle seguenti spese, desunte dallo stesso atto di cui alla precedente lettera *A*), che dovranno essere dedotte dal complesso delle spese correnti del 1977:

1) spese per il personale, il cui onere è attribuito a capitoli compresi nel titolo I;

2) interessi passivi su mutui, compresi quelli di preammortamento e quelli di cui all'art. 6 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62;

3) perdita di gestione accertata per le aziende speciali di trasporto, con indicazione dell'anno cui si riferisce;

4) perdite di gestione di altre aziende municipalizzate;

5) contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per i servizi di trasporto gestiti in forma diversa dovuti in base ad atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi;

6) spese interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti statali o regionali con vincolo di specifica destinazione;

7) ammortamento dei beni patrimoniali di cui alla sezione VI per le province ed alla sezione IX per i comuni, che come posta non finanziaria non dà titolo alla determinazione dell'espansione di spesa;

8) poste correttive e compensative delle entrate, quali fitti figurativi e partite similari.

C) L'espansione delle spese correnti autorizzata dal primo e terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come sostituito con la legge 27 febbraio 1978, n. 43, calcolata sul totale delle spese indicate alla precedente lettera *A*), con detrazione di tutte le spese indicate alla precedente lettera *B*).

D) Le spese correnti di importo pari a quelle risultanti dal documento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come sostituito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, impegnate in eccedenza rispetto alle spese previste nel bilancio rideterminato, con esclusione delle spese indicate nella precedente lettera *B*).

E) L'espansione delle spese impegnate in eccedenza rispetto al bilancio rideterminato, autorizzata dal secondo e terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come sostituito con la legge 27 febbraio 1978, n. 43.

F) Le spese correnti previste nel bilancio 1978, fatta eccezione per le spese di personale conseguenti all'applicazione del dodicesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, distintamente per:

1) personale, con onere per legge a carico dell'ente, compreso nella categoria economica I;

2) personale, con onere per legge a carico dell'ente, eventualmente compreso nella categoria economica III;

3) personale, con onere per legge a carico dell'ente, eventualmente compreso nel titolo IV;

4) personale, con onere per legge a carico dell'ente, desunto da contratti per la quota di corrispettivi per il personale suscettibili di revisione o da bilanci allegati, compresi gli oneri per personale relativo a consorzi ed a servizi di nettezza urbana comunque gestiti e con esclusione degli oneri del personale di ogni altra azienda speciale;

5) interessi passivi su mutui, compresi quelli di cui all'art. 6 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, e quelli di preammortamento relativi ad operazioni per le quali è intervenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante, con esclusione di quelli relativi ai mutui da erogare dalla Cassa depositi e prestiti per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci 1977 e di quelli di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge 17 marzo 1977, n. 62, che verranno direttamente corrisposti dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti;

6) perdita di esercizio dell'azienda speciale di trasporto accertata per il 1977 ovvero 80 % di quella accertata per il 1976;

7) contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizi di trasporto gestiti in forma diversa, dovuti in base ad atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi;

8) servizi interamente coperti da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione;

9) funzioni trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, finanziate dallo Stato o dalle Regioni comprese quelle di cui al terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

G) L'importo delle quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui.

H) Le entrate previste in ciascuno dei primi tre titoli del bilancio 1978, escluse le entrate *una tantum* e al netto delle partite che si compensano nella spesa quali fitti figurativi e poste similari, evidenziando le erogazioni di cui agli articoli 10, 10-*bis* e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

I) L'importo del trasferimento a carico dello Stato, risultante dalla differenza fra i seguenti termini:

1) spese correnti del 1977 (lettera *A*), al netto di quelle *una tantum*, depurate di quelle svincolate dalla limitazione di espansione, di quelle figurative o compensative (lettera *B*); relativa espansione (lettera *C*); spese previste nel 1978 in corrispondenza ad impegni eccedenti (lettera *D*); relativa espansione (lettera *E*); spese previste nel 1978 e svincolate dalla limitazione di espansione (lettera *F*); quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui (lettera *G*);

2) entrate dei primi tre titoli del bilancio 1978 (lettera *H*), al netto delle entrate *una tantum* e delle partite figurative e compensative e delle erogazioni di cui agli articoli 10, 10-*bis* e 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 3.

Nel certificato dovrà essere attestato:

1) l'equilibrio delle spese *una tantum*;

2) l'importo del fondo accantonato per la spesa di personale indicata al dodicesimo comma dell'art. 6 del

decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, non compreso nel totale delle spese di cui alla precedente lettera *F*), che sarà coperto soltanto a consuntivo entro il 31 marzo 1979, con le modalità di cui all'art. 11 dello stesso decreto-legge;

3) la consistenza del personale, per le fattispecie di spesa considerate.

Art. 4.

Ai soli fini della determinazione del trasferimento a carico dello Stato per il pareggio dei bilanci 1978, non è consentita la inclusione tra le spese correnti delle perdite di gestione delle aziende municipalizzate o provincializzate, accertate fino al 31 dicembre 1977, ad eccezione delle aziende di trasporto, in quanto alla copertura delle perdite stesse deve farsi fronte con appositi mutui, a norma del terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Agli stessi fini sono considerati appartenenti al Mezzogiorno gli enti locali il cui territorio è compreso in tutto o nella maggior parte nelle zone indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 5.

Nel certificato dovranno essere indicati i dati complessivi della previsione 1978, deliberata ed approvata e quelli della gestione 1977, con dettaglio dei titoli, per le entrate e le spese, ed anche delle categorie economiche per la previsione del 1978.

Art. 6.

Il certificato di cui agli articoli precedenti, redatto in ogni sua parte, costituisce titolo per la determinazione dell'importo da corrispondere ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dovrà essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ente locale.

Art. 7.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1978

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 27

COMUNE O PROVINCIA DI . . . Codice ente . . .

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1978, concernente le modalità per le erogazioni a carico dello Stato per assicurare il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1978;

Visto il bilancio di previsione per il 1978;

Visti gli atti d'ufficio;

Certifica:

1) che il bilancio di previsione per l'anno 1978, deliberato con atto consiliare n. . . . del . . ., pareggia nella complessiva somma di L. . . ivi comprese L. . . . . . . per contabilità speciali;

2) che il competente organo regionale di controllo, nella seduta del . . . ha approvato il bilancio nella complessiva somma di L. . ., ivi comprese L. . . . per contabilità speciali;

3) che da tali atti, ai fini del pareggio del bilancio 1978, compete all'ente, a norma del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, un trasferimento a carico del bilancio dello Stato per la somma di L. . . come risulta dal seguente prospetto:

			Codice
A) Spese correnti del 1977, al netto delle spese *una tantum*, risultanti:			
a.1) dal bilancio rideterminato, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 952/1971, in quanto l'ente è stato autorizzato ad assumere un mutuo di importo inferiore a quello richiesto (1)		L.	01
a.2) dal documento di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 946/1977, in quanto l'ente non era tenuto alla rideterminazione (1)		»	02
B) Spese da detrarre relative alle seguenti voci desunte dallo stesso atto sopradescritto:			
b.1) personale, il cui onere è attribuito a capitoli compresi nel titolo I (spese correnti) . . .	L. . .		03
b.2) interessi passivi su mutui, compresi quelli di preammortamento e quelli di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 2/1977	»		04
b.3) perdita dell'azienda di trasporti accertata per l'anno . . e prevista nel bilancio 1977	»		05
b.4) perdita di gestione di altre aziende municipalizzate e provincializzate	» . . .		06
b.5) contributi per servizi di trasporto . .	»		07
b.6) servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione .	»		08
b.7) ammortamento dei beni patrimoniali, di cui alla sezione VI per le province ed alla sezione IX per i comuni . .	»		09
b.8) poste correttive e compensative dell'entrata, quali fitti figurativi e partite similari	»		10
		L.	11
Differenza . . .		L.	12

		Codice
C) Aumento del . . . . % (2) sulla differenza A—B	L.	13
D) Spese correnti di importo pari a quelle impegnate in eccedenza rispetto alle spese previste nel bilancio rideterminato, escluse quelle di cui alla precedente lettera *B*) .	»	14
E) Aumento del . . % (3) sulle spese della lettera *D*)	» . .	15
F) Spese correnti previste nel 1978, per le seguenti voci, fatta eccezione delle spese di personale di cui al dodicesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 946/1977:		
f.1) personale, con onere per legge a carico dell'ente locale compreso nella categoria economica I (personale) . L. . . .		16
f.2) personale, con onere per legge a carico dell'ente locale eventualmente compreso nella categoria III (trasferimenti) . »		17
f.3) personale, con onere per legge a carico dell'ente locale eventualmente compreso nel titolo IV (contabilità speciali) . » . .		18
f.4) personale, con onere per legge a carico dell'ente locale desunto da contratti per le quote di corrispettivi per il personale suscettibili di revisione o da bilanci allegati, compreso l'onere per personale relativo ai servizi di nettezza urbana e con esclusione degli oneri di personale di ogni altra azienda speciale . » .		19
f.5) interessi passivi su mutui, compresi quelli di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 2/1977 e quelli di preammortamento relativi ad operazioni per le quali è intervenuto l'affidamento da parte dell'istituto mutuante, con esclusione di quelli relativi ai mutui da erogare dalla Cassa depositi e prestiti per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci 1977 e di quelli di cui all'art. 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge 17 marzo 1977, n. 62, che verranno direttamente corrisposti dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti »		20
f.6) perdita dell'azienda di trasporto accertata per il 1977 ovvero 80 % di quella accertata per il 1976 . » . . .		21
f.7) contributi per servizi di trasporto . » .		22
f.8) servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione . »		23
f.9) funzioni trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 comprese quelle di cui al terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 946/1977 . »		24
	L. .	25
Totale . .	L. . .	26
G) Quote di capitale del 1978 comprese nelle rate di ammortamento dei mutui, desunte dal titolo III	L. . .	27
Totale complessivo .	L. . . .	28
H) Entrate del 1978 escluse le entrate *una tantum* previste nei primi tre titoli del bilancio:		
h.1) tributarie . L. . . .		29
h.2) per compartecipazioni a tributi erariali . » . .		30
h.3) extratributarie, al netto delle erogazioni di cui agli articoli 10, 10-*bis* e 11 del decreto-legge n. 946/1977 e delle partite che si compensano nella spesa, quali fitti figurativi e ritenute previdenziali a carico del personale »		31
	L. .	32
I) Differenza a pareggio	L.	33

4) che le spese *una tantum* previste in L. . . . sono interamente finanziate con mezzi diversi dal trasferimento a carico dello Stato; — 34

5) che l'importo del fondo di L. . . . . accantonato per la spesa di personale indicata al dodicesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 946/1977 non è compreso nel totale delle spese di cui alla precedente lettera *F*) e sarà coperto a consuntivo entro il 31 marzo 1979, con le modalità previste dall'art. 11 dello stesso decreto-legge; — 35

6) che la consistenza del personale è la seguente:

		Codice
6.1) personale di cui al precedente punto f.1 unità n.		36
6.2) » » » f.2 » »		37
6.3) » » » f.3 » »		38
6.4) » » » f.4 » »		39
6.5) » » » 5 » »		40

7) che i dati complessivi dei documenti da cui sono state tratte le risultanze della gestione 1977 e della previsione 1978 sono i seguenti:

Tit.	ENTRATE Denominazione	Verbale di chiusura 1977 (4)	Cod.	Previsione 1978 approvata	Cod.
	Avanzo di amministrazione			. . . .	55
I	Tributarie	. . . .	41	. . . .	56
II	Compartecipazioni	. . . .	42	. . . .	57
III	Extratributarie	. . . .	43	. . . .	58
IV	Alienazioni, ecc.	. . . .	44	. . . .	59
V	Assunzione di prestiti	. . . .	45	. . . .	60
VI	Contabilità speciali	. . . .	46	. . . .	61
	Residui attivi 1976 e precedenti	. . . .	47	—	—
	Totali .	. . . .	48	. . . .	62

Tit.	SPESE Denominazione	Verbale di chiusura 1977 (4)	Cod.	Previsione 1978 approvata	Cod.
I	Correnti	. . . .	49	. . . .	63
	— Personale			. . . .	64
	— Acquisto di beni e servizi			. . . .	65
	— Trasferimenti			. . . .	66
	— Interessi			. . . .	67
	— Poste correttive e compensative delle entrate . . .			. . . .	68
	— Ammortamenti			. . . .	69
	— Somme non attribuibili			. . . .	70
II	Conto capitale	. . . .	50	. . . .	71
	— Beni e opere immobiliari			. . . .	72
	— Beni mobili, macchinari e attrezzature . . .			. . . .	73
	— Trasferimenti			. . . .	74
	— Partecipazioni azionarie e conferimenti . . .			. . . .	75
	— Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive			. . . .	76
	— Concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive			. . . .	77
	— Somme non attribuibili			. . . .	78
III	Rimborso di prestiti	. . . .	51	. . . .	79
IV	Contabilità speciali	. . . .	52	. . . .	80
	Residui passivi 1976 e precedenti	. . . .	53	—	—
	Totali . .	. . . .	54	. . . .	81

. . . lì . . . . . . *Il segretario*

Il sindaco o il presidente

(1) L'indicazione è alternativa.
(2) Aumento del 10 % per gli enti locali il cui territorio è compreso in tutto o per la maggior parte nelle zone indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno. Aumento del 7 % per gli altri enti.
(3) Aumento del 7 % per gli enti locali il cui territorio è compreso in tutto o per la maggior parte nelle zone indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno. Aumento del 4 % per gli altri enti.
(4) I dati relativi ai sei titoli dell'entrata indicano gli accertamenti di competenza (riscossi e da riscuotere); i dati relativi ai residui 1976 e retro indicano le riscossioni effettuate nell'anno per i residui, compreso il fondo cassa iniziale, ed i residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1977.
I dati relativi ai quattro titoli della spesa indicano gli impegni di competenza (pagati e da pagare); i dati relativi ai residui 1976 e retro indicano i pagamenti effettuati nell'anno per i residui, compreso la deficienza iniziale di cassa, ed i residui rimasti da pagare al 31 dicembre 1977.
La differenza algebrica tra il totale delle entrate ed il totale delle spese rappresenta l'avanzo o il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1977.

(2861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1977.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Parma:	
Parma	1.230.400.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977

Con decreti ministeriali 22 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Comiziano	14.880.000
Provincia di Salerno:	
Sessa Cilento	27.650.000

Con decreto ministeriale 24 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Visciano	14.720.000

Con decreti ministeriali 22 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Napoli:	
Visciano	17.670.000
Provincia di Salerno:	
Sanza	18.500.000

Con decreto ministeriale 23 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di L'Aquila:	
Pereto	18.940.000

Con decreto interministeriale 16 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Buonabitacolo	8.210.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Agrigento:	
Sciacca	300.000.000

Con decreti ministeriali 22 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Jesi	436.000.000
Provincia di Avellino:	
Lapio	2.440.000
Provincia di Roma:	
Guidonia Montecelio	82.000.000

Con decreti ministeriali 23 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Paterno Calabro	7.310.000
Provincia di Lecce:	
Botrugno	20.970.000
Provincia di Potenza:	
Bella	21.000.000

Con decreto ministeriale 20 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Agrigento:	
Sciacca	354.000.000

Con decreti ministeriali 22 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Jesi	514.500.000
Provincia di Avellino:	
Cesinali	3.880.000
Pietrastornina	11.510.000
Provincia di Nuoro:	
Urzulei	5.700.000
Provincia di Potenza:	
Chiaromonte	17.150.000
Provincia di Roma:	
Guidonia Montecelio	406.500.000
Provincia di Salerno:	
Fisciano	94.810.000

Con decreti ministeriali 23 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Castel Guelfo di Bologna	6.690.000
Provincia di Firenze:	
San Piero a Sieve	23.130.000
Provincia di Ravenna:	
Bagnara di Romagna	6.850.000

Con decreto ministeriale 24 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Lecce:	
Botrugno	11.050.000

Con decreto ministeriale 21 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Palermo:	
Cefalà Diana	22.870.000

Con decreti ministeriali 22 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Jesi	617.400.000
Provincia di Cagliari:	
Villaputzu	25.450.000
Provincia di Caserta:	
Vairano Patenora	38.000.000
Provincia di Matera:	
San Mauro Forte	40.820.000
Provincia di Nuoro:	
Elini	9.600.000
Provincia di Oristano:	
Milis	9.200.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Reggio Emilia	470.100.000
Provincia di Roma:	
Guidonia Montecelio	465.000.000
Provincia di Salerno:	
Fisciano	51.060.000

Con decreti ministeriali 23 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Pergine Valdarno	15.520.000
Provincia di Campobasso:	
Lucito	29.360.000
Provincia di Firenze:	
San Piero a Sieve	31.220.000
Provincia di L'Aquila:	
Fontecchio	9.060.000
Provincia di Oristano:	
Uras	33.190.000
Provincia di Pistoia:	
Piteglio	31.560.000
Provincia di Sassari:	
Pattada	44.400.000

(Da 1488/M a 1531/M)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Si rende noto che il giorno 29 aprile 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione ed imbussolamento delle settantanove serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50% - 1971/1981, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Il successivo giorno 2 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di venti serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straodinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2675)

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 e decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Si rende noto che il giorno 29 aprile 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione ed imbussolamento delle settanta serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1982, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 589 ed al decreto ministeriale 30 novembre 1971.

Successivamente il giorno 2 maggio, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di quattordici serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straodinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2676)

MINISTERO DEI TRASPORTI

69ª Serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925. Certificazioni per i bidoni destinati al trasporto di gas di petrolio liquefatti (GPL).

In relazione a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° luglio 1977, si rende noto che i moduli per le certificazioni per i bidoni destinati al trasporto di gas di petrolio liquefatti (GPL) saranno del tipo seguente:

MOD. MC 934/B

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ufficio provinciale di

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER IL CONTROLLO DELLA
COMBUSTIONE

Sezione . . .

SERVIZIO DELLE PROVE E VERIFICHE

dei recipienti destinati al trasporto di gas c. l. o. d.
(d.m. 12 settembre 1925 - r.d. 12 maggio 1927, n. 824, art. 44)

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

dei . . . . (1) bidoni d'acciaio . . . . (2) destinati a contenere G. P. L.
costruiti dalla ditta . . . . nell'anno . . . . . .
e contraddistinti con i numeri di fabbricazione da . . . . . . a . . . . . . (3)

CARATTERISTICHE DEI RECIPIENTI

Lamiere impiegate: qualità (4) . . . .; spessore a (4) . . . . mm;
carico di snervamento (4) . . . . kg/mm²; carico di rottura (4) . . . . . kg/mm²;
Lunghezza . . . . mm; diametro esterno D^e . . . . mm;
rapporto lunghezza/diametro . . . ., capacità . . . . litri;
Gas contenuto (5) . . . .; peso massimo di carica (6) . . . . kg;
press. di scoppio minima . . . . kg/cm²; press. di prova incrementata P . . kg/mm²;
carico di lavoro sotto la pressione di prova $\frac{P\,(D^e - a)}{200\,a}$ = kg/mm² . . . .

Visto: LA DITTA COSTRUTTRICE

. . . .
(Timbro e firma della ditta costruttrice)

PROVE SUL CAMPIONE DEL LOTTO

Recipienti sottoposti a prova di scoppio (7)
Numero del recipiente . . . .
Tara del recipiente . . . .
Pressione di scoppio . . . .
Diametro finale (D^f) mm . . . .
Differenza fra i diametri (D^f — D^e) mm . . . .
Dilatazione diametrale % . . . .
Le prove eseguite sul campione del lotto hanno dato esito (8) . . . .

Osservazioni: (9) . . . .
. . . .
. . . . .

(1) Quantitativo (massimo 100).
(2) Tipo: in un solo pezzo; in due pezzi; in tre pezzi.
(3) Questi numeri debbono essere scritti a traforo o con numeratore con inchiostro a stampa indelebile o simili.
(4) Da rilevare dai documenti di fabbrica.
(5) Indicare per quale dei G.P.L. sono costruiti i recipienti.
(6) Calcolato in base al grado di riempimento del gas di cui alla nota (5) ed alla capacità del recipiente.
(7) Le ultime due colonne di puntini vanno impiegate solo per le eventuali riprove; il numero del recipiente sottoposto a prova di scoppio va barrato nell'elenco a tergo.
(8) Favorevole o sfavorevole; in caso sfavorevole verrà barrata l'intera seconda facciata del modulo, si aggiungerà « non » nelle « Conclusioni » e nelle « Osservazioni » verrà annotato che tutto il lotto è stato posto fuori uso.
(9) Particolari autorizzazioni; speciali condizioni di impiego; deroghe dimensionali; altri rilievi dei collaudatori.

PROVE SUI SINGOLI RECIPIENTI

Numero di fabbrica	Numero di fabbrica	Numero di fabbrica	Numero di fabbrica

La prova idraulica, la visita interna e la visita esterna hanno dato esito favorevole per tutti i recipienti di cui all'elenco soprariportato, ad eccezione di quelli — che sono stati posti fuori uso nei modi prescritti — contraddistinti con i seguenti numeri, barrati (in modo da rimanere leggibili) nell'elenco stesso (2) . . . .

CONCLUSIONI

Visto l'esito delle prove e delle verifiche suindicate . . . . (8) si autorizza l'uso dei recipienti elencati, ad eccezione di quelli aventi i numeri barrati, fino al 31 dicembre . . . . con l'apposizione della punzonatura di collaudo e della data della prova.

I . . collaudator . .

TIMBRI E FIRME

Ditta proprietaria . . . .

(2234)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso riguardante la pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio.

Nel supplemento ordinario n. 4 ai Bollettini ufficiali del Ministero della pubblica istruzione (parte II) numeri 46 e 47 rispettivamente del 17 e 24 novembre 1977 sono state pubblicate le relazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio banditi con decreti ministeriali 26 aprile 1977 e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1977.

(2770)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso riguardante la pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tredici posti (aumentati a quattordici) di consigliere in prova nella carriera direttiva amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. 2ª edizione straordinaria del 21 marzo 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 gennaio 1978, n. 959, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1978, registro n. 1 A.N.A.S., foglio n. 189, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a tredici posti (aumentati a quattordici) di consigliere in prova nella carriera direttiva amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1975, n. 10764, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1976.

(2702)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Messina.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 881 in data 10 maggio 1977, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del macello del comune di Messina;

Considerato che i termini per la presentazione delle domande al concorso di che trattasi sono scaduti il 30 agosto 1977;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Messina;

Vista la terna di docenti universitari proposta dall'ordine dei veterinari della provincia di Messina;

Vista la nota prot. n. 1504 in data 1° marzo 1978, con cui il medico provinciale di Messina ha nominato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220, il direttore di un pubblico macello;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211, ed alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore del pubblico macello del comune di Messina è così costituita:

Presidente:

De Marco prof. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del ruolo del Ministero della sanità.

Componenti:

Papalia dott. Sergio, veterinario superiore del ruolo del Ministero della sanità;

Pisani dott. Pietro, vice prefetto ispettore, primo dirigente;

Romagnoli prof. Aldo, docente universitario;

Romboli prof. Bruno, docente universitario;

Novara dott. Vincenzo, direttore del macello del comune di Siracusa.

Segretario:

Spampinato dott. Rosario, direttore di divisione aggiunto del ruolo del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno a Messina presso l'ufficio del veterinario provinciale, via Nina da Messina n. 1, non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello della prefettura e del comune di Messina.

Messina, addì 2 marzo 1978

Il veterinario provinciale: LUPOI

(2703)

OSPEDALE « G. DI MARIA » DI AVOLA

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avola (Siracusa).

(1202/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto capo della sezione di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avola (Siracusa).

(1203/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario medico;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(1216/S)

OSPEDALE CIVILE « L. ANNIBALDI » DI OFFIDA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Offida (Ascoli Piceno).

(1213/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del reparto oculistico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto oculistico, a tempo pieno (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Macerata.

(1214/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(1210/S)

OSPEDALE « P. F. CALVI » DI NOALE

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noale (Venezia).

(1209/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ALBENGA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad posto di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Albenga (Savona).

(1207/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di primario della divisione terza di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione terza di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(1211/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(1208/S)

OSPEDALE « G. P. DELOGU » DI GHILARZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Ghilarza (Oristano)

(1199/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALO'

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(1237/S)

OSPEDALE DI AREZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi ed anatomia patologica;

un posto di assistente della divisione di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(1212/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di assistente di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(1221/S)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(1218/S)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(1219/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(1220/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DECOLLATO-ANDOSILLA » DI CIVITA CASTELLANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di direttore della farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civita Castellana (Viterbo).

(1215/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1977, n. **64.**

Norme sul fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali della Lombardia.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 22 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Unificazione dei fondi di previdenza e di solidarietà

Il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Lombardia » e il « Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Lombardia », istituiti con legge regionale 4 agosto 1972, n. 25, sono aggregati e unificati nel « Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri della regione Lombardia », regolato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.
Finalità

Il fondo eroga assegni vitalizi mensili diretti in favore dei consiglieri cessati dal mandato.

Il fondo eroga altresì assegni indiretti a favore degli aventi causa, indicati nel successivo art. 16:

a) da consiglieri deceduti durante l'esercizio del mandato;

b) da consiglieri deceduti dopo la cessazione del mandato e già beneficiari di assegno diretto.

Il fondo eroga altresì premi di solidarietà in favore dei consiglieri non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quelle in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonchè in favore dei loro aventi causa di cui al comma precedente, in caso di decesso durante l'esercizio del mandato.

Art. 3.
Organi

Sono organi del fondo:

1) il comitato amministrativo, che è formato dai componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare designato dal gruppo stesso, e che esercita tutti i poteri deliberativi per la gestione del fondo;

2) il presidente del consiglio regionale, che rappresenta il fondo e ne presiede il comitato;

3) il collegio dei revisori, formato da tre membri eletti dal consiglio regionale tra i consiglieri non facenti parte del comitato amministrativo del fondo.

Gli organi del fondo esercitano le proprie funzioni secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge e durano in carica fino al rinnovo, naturale o anticipato, del consiglio regionale.

Art. 4.
Finanziamento

Il fondo è alimentato:

a) dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica;

b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa;

c) dalle rendite di origine patrimoniale e da quelle maturate sui fondi accantonati;

d) da eventuali donazioni ed elargizioni.

Art. 5.
Bilancio e conto consuntivo

Il comitato amministrativo del fondo approva entro il mese di dicembre di ogni anno il bilancio preventivo.

Il conto consuntivo, cui deve allegarsi il riepilogo della situazione patrimoniale dell'anno solare precedente, è approvato dallo stesso comitato entro il 30 giugno di ogni anno.

Dell'approvazione di tali atti è data comunicazione ai consiglieri in carica e a quelli che abbiano in corso rapporti contributivi.

Art. 6.
Accertamenti tecnici attuariali

Prima della scadenza naturale o anticipata di ogni legislatura il comitato amministrativo del fondo dispone gli accertamenti tecnici attuariali occorrenti per prevedere l'andamento delle gestioni dei quinquenni successivi.

Art. 7.
Contributi obblitatori dei consiglieri

I contributi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4, dovuti dai consiglieri regionali per tutto il tempo in cui ricoprono la carica qualunque sia la loro posizione agli effetti del conseguimento delle prestazioni del fondo, sono costituiti da una quota attinente alla previdenza e da una quota attinente alla solidarietà, e sono stabiliti nelle seguenti misure:

dall'entrata in vigore della presente legge, il 14 %, di cui il 4 % per solidarietà;

dal 1° gennaio 1978: previdenza: 11,0 %; solidarietà: 5 %; contribuzione totale: 16,0 %;

dal 1° gennaio 1979: previdenza: 11,5 %; solidarietà: 5 %; contribuzione totale: 16,5 %;

dal 1° gennaio 1980: previdenza: 12,0 %; solidarietà: 5 %; contribuzione totale: 17,0 %;

dal 1° gennaio 1982: previdenza: 13,0 %; solidarietà: 5 %; contribuzione totale: 18,0 %;

dal 1° gennaio 1984: previdenza: 14,0 %; solidarietà: 5 %; contribuzione totale: 19,0 %.

Le percentuali di cui al comma precedente sono commisurate all'indennità consiliare lorda mensile prevista dalla legge regionale 4 agosto 1972, n. 23, art. 1 ed eventuali successive modificazioni.

I contributi sono riscossi mediante ritenuta d'ufficio a decorrere dal giorno dell'inizio della corresponsione dell'indennità ai singoli consiglieri.

Il comitato amministrativo del fondo propone al consiglio regionale le variazioni delle aliquote contributive necessarie per assicurare l'entità e la continuità delle prestazioni.

Art. 8.
Contributi volontari dei consiglieri

E' ammesso il versamento volontario della sola quota a titolo di contributo previdenziale nei seguenti casi:

a) per completare il quinquennio necessario per il conseguimento dell'assegno vitalizio minimo anche nel caso di surrogazione attiva e passiva, ai sensi dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 103;

b) per completare gli ulteriori quinquenni di contribuzione già iniziati, fino al terzo, da parte dei consiglieri rieletti in legislature successive.

Tale facoltà compete anche agli aventi causa del consigliere deceduto.

Nell'ipotesi prevista dalla lettera *a*) del primo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere compie il sessantesimo anno di età e il quinquennio di contribuzione calcolato ai sensi del secondo comma del successivo art. 11.

Art. 9.
Procedura per l'ammissione alla contribuzione volontaria

La domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata al presidente del comitato amministrativo del fondo entro sessanta giorni dalla cessazione del mandato.

In caso di surrogazione la domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata entro sessanta giorni dalla convalida dell'elezione.

Per le surrogazioni verificatesi anteriormente alla promulgazione della presente legge i consiglieri interessati devono presentare la domanda entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 10.

Rinunzia alla contribuzione volontaria

Il consigliere cessato dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi volontari necessari per il completamento del quinquennio di cui al successivo art. 11, ha diritto alla restituzione dei soli contributi versati a titolo di previdenza, senza attribuzione di interessi.

La stessa facoltà compete agli aventi causa dal consigliere deceduto.

Art. 11.

Assegno vitalizio diretto

L'assegno vitalizio diretto spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessant'anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio.

A tal fine si considera per quinquennio il periodo, comunque superiore a quattro anni e sei mesi, compreso tra la data in cui è effettuata da parte degli uffici elettorali competenti la prima proclamazione di eletti al consiglio regionale e la data della successiva consultazione elettorale.

Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite minimo di 55 anni.

La corresponsione dell'assegno diretto può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantacinquesimo anno d'età, ma in tal caso l'ammontare dell'assegno diretto è proporzionalmente ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno d'età.

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano le condizioni che danno titolo alla sua percezione.

La domanda per il conseguimento dell'assegno vitalizio deve essere presentata al presidente del comitato amministrativo del fondo.

Art. 12.

Misura dell'assegno vitalizio diretto

L'assegno vitalizio diretto è erogato mensilmente ai beneficiari ed è commisurato, in corrispondenza agli anni di contribuzione, alle sottoindicate percentuali dell'indennità consiliare mensile lorda di cui al precedente art. 7, secondo comma, dovuta ai consiglieri in carica all'epoca della corresponsione effettiva dell'assegno stesso:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	32,0
6	35,6
7	39,2
8	42,8
9	46,4
10	50,0
11	51,0
12	52,0
13	53,0
14	54,0
15 ed oltre	55,0

La percentuale del 55% resta immutata anche se sono superati i quindici anni di contribuzione.

Art. 13.

Assegno vitalizio diretto in caso di inabilità

Hanno diritto all'assegno vitalizio diretto, indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere inabili al lavoro in modo permanente e totale, purchè abbiano esercitato il mandato per almeno un quinquennio calcolato ai sensi del precedente art. 11 o abbiano integrato i versamenti con i contributi volontari di cui al precedente art. 8; l'assegno è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione obbligatoria.

Qualora l'inabilità di cui al comma precedente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno vitalizio spetta indipendentemente dalla durata del mandato stesso ed è commisurato al numero di anni di contribuzione effettiva, se questi siano superiori al quinquennio di cui al precedente articolo 11; qualora l'inabilità si verifichi durante il primo quinquennio di contribuzione, l'assegno è corrisposto nella misura minima prevista dal precedente art. 12.

In caso di inabilità permanente parziale il comitato amministrativo delibera sulla spettanza e sulla misura dell'assegno, tenendo conto delle risultanze dell'accertamento medico di cui al successivo art. 14.

Art. 14.

Accertamento dell'inabilità

L'accertamento dell'inabilità, anche in relazione alla sua misura, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal presidente del comitato amministrativo del fondo e uno dall'interessato.

Sulla spettanza dell'assegno delibera in via definitiva il comitato amministrativo del fondo che, in caso di necessità, può disporre accertamenti suppletivi.

L'assegno vitalizio decorre dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro, totale o parziale.

Art. 15.

Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato; alla cessazione di quest'ultimo l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dello ulteriore periodo di contribuzione.

L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è rispristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

Art. 16.

Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto

Le persone a favore delle quali viene erogato l'assegno vitalizio indiretto di cui al secondo comma del precedente art. 2 in caso di decesso del consigliere sono:

a) il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati;

b) i figli legittimi o naturali in mancanza del coniuge;

c) gli affiliati, in mancanza di figli legittimi o naturali;

d) gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali e, in mancanza di questi gli adottanti o gli affilianti, qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.

L'assegno vitalizio indiretto spetta al coniuge, purchè non divorziato o non separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell'art. 151 del codice civile e salva in ogni caso diversa disposizione dell'autorità giudiziaria, finchè nello stato vedovile.

Per figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell'art. 462 del codice civile, nonchè adottati; l'assegno spetta a costoro qualora siano:

1) minori, fino al conseguimento della maggiore età salva ulteriore prosecuzione verificandosi le condizioni di cui al successivo punto 2);

2) maggiorenni, non oltre il ventiseiesimo anno di età, fino al conseguimento del corso legale di laurea o di abilitazione professionale;

3) inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa e in particolari condizioni di bisogno, accertate dal comitato amministrativo del fondo.

Al padre, o in mancanza, alla madre l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessant'anni o inabili a proficuo lavoro.

In caso di decesso di alcuni dei beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto quest'ultimo è attribuito agli eventuali ulteriori aventi diritto, anteriormente esclusi in base all'ordine di priorità stabilito dal presente articolo; in tal caso le condizioni per fruire dell'assegno debbono sussistere anche al momento del decesso del precedente titolare.

Art. 17.
Condizioni per il conseguimento dell'assegno vitalizio indiretto

Le condizioni soggettive per l'erogazione dell'assegno vitalizio indiretto devono sussistere al momento del decesso; qualora esse vengano a cessare, l'assegno stesso viene revocato con provvedimento del comitato amministrativo del fondo.

Qualora si modifichino i presupposti per il godimento e la misura dell'assegno, il comitato amministrativo adotta i provvedimenti conseguenti.

Il comitato può chiedere ai titolari dell'assegno indiretto di documentare periodicamente il perdurare delle condizioni suddette.

I figli o gli affiliati maggiorenni sono tenuti, a richiesta del comitato, a sottoporsi a controllo da parte del collegio medico di cui al precedente art. 14.

Art. 18.
Assegno indiretto in caso di decesso per cause dipendenti dall'esercizio del mandato

L'assegno indiretto spetta agli aventi causa di cui al precedente articolo anche se il consigliere deceduto non abbia versato i contributi per almeno un quinquennio, se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato accertate dal comitato amministrativo del fondo, sentito ove occorra il collegio medico di cui al precedente art. 14.

Art. 19.
Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio indiretto è erogato in percentuale dell'assegno diretto spettante o che sarebbe spettato al consigliere all'atto del suo decesso, nelle seguenti misure:

a) al coniuge superstite, in mancanza di altri beneficiari, 60 %;

b) al coniuge in concorso con figli aventi diritto, 60 % elevato del 15 % per ogni figlio, fino ad un massimo del 100 %; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritti non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettante, nella misura del 15 % o della minor percentuale che per ciascuno di essi concorre a formare l'ammontare complessivo dell'assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi o a chi ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale;

c) al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari, 60 %; qualora i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 % per ogni unità, fino ad un massimo del 100 % ed è ripartito per quote eguali tra gli aventi diritto;

d) al padre o alla madre, 50 %.

Le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo si applicano agli affiliati, qualora essi abbiano diritto agli assegni in mancanza di figli legittimi o naturali.

L'assegno indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere, fermo quanto disposto dal codice civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima.

Art. 20.
Procedure per ottenere l'assegno indiretto

La domanda intesa ad ottenere l'assegno indiretto deve essere presentata al presidente del comitato amministrativo del fondo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa o dal completamento della contribuzione volontaria prevista dall'art. 8 della presente legge.

Qualora l'avente diritto sia il coniuge, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di morte del consigliere;

b) certificato di matrimonio;

c) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell'art. 151 del codice civile;

d) stato di famiglia.

Qualora il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro, se maggiorenni, o da chi ne ha la tutela se minorenni, con la seguente documentazione:

1) certificato di morte del consigliere;

2) certificati idonei a provare l'inesistenza del diritto del coniuge del consigliere;

3) certificato di nascita degli aventi diritto;

4) stato di famiglia;

5) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivevano a carico del dante causa.

Nei casi previsti dal precedente art. 16, lettera *d*), la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti:

A) Certificato di morte del consigliere.

B) Certificato di nascita dell'avente diritto.

C) Atto notorio da cui risulti l'eventuale inabilità a proficuo lavoro.

Art. 21.
Premio di solidarietà

Il premio di solidarietà spettante ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 ai consiglieri cessati dal mandato, è determinato nella misura di una mensilità dell'indennità consiliare netta per ogni anno di esercizio del mandato, con un massimo di dieci mensilità per legislature consecutive.

La frazione di anno inferiore a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero.

Il consigliere non rieletto che rientri a far parte del consiglio regionale in corso di legislatura, subentrando ad altro consigliere deceduto o dimissionario o di cui sia stata invalidata l'elezione, perde il diritto a conseguire il premio di solidarietà già maturato; le somme eventualmente da lui ricevute a quel titolo sono restituite ed assoggettate a conguaglio con quelle spettantegli a fine legislatura, nella misura e secondo modalità da stabilirsi dal comitato amministrativo del fondo, sentito l'interessato.

Art. 22.
Premio di solidarietà agli aventi causa del consigliere defunto

Qualora il consigliere muoia durante l'esercizio del proprio mandato, ai suoi aventi causa indicati al precedente art. 16 è erogato, in solido, un premio di solidarietà nella misura di cui all'articolo precedente e oltre ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità consiliare.

Art. 23.
Prescrizioni

I ratei di assegni diretti o indiretti ed i premi di solidarietà previsti dalla presente legge e non riscossi si prescrivono in due anni dalla data di emissione dei relativi mandati di pagamento.

Sui casi di mancata riscossione per cause di forza maggiore delibera con provvedimento definitivo il comitato amministrativo del fondo.

Art. 24.
Sequestro, pignoramento, cessione delle prestazione del fondo

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione delle somme dovute dal fondo si applicano le corrispondenti norme in materia di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 25.
Norma finale

La legge regionale 4 agosto 1972, n. 25, recante « Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Lombardia » è abrogata.

Il fondo di cui alla presente legge succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al « Fondo di previdenza » e al « Fondo di solidarietà » istituiti con la legge regionale 4 agosto 1972, n. 25.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 dicembre 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 14 dicembre 1977, prot. n.* 20202/15549).

(1428)

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1978, n. 1.
Provvidenze in favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze finanziarie a favore delle attività agricole, mediante l'utilizzo dei fondi assegnati per il 1977 alle regioni ai sensi della legge 1º luglio 1977, n. 403, e di fondi regionali, sono disposte ed erogate con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I finanziamenti di cui all'articolo precedente sono utilizzati per la concessione dei seguenti contributi:

A) Concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione in agricoltura a norma delle leggi regionali 19 novembre 1973, n. 47; 12 agosto 1974, n. 44; 12 gennaio 1976, n. 2 e 13 agosto 1977, n. 47, art. 2.

B) Contributi in conto capitale a consorzi tra produttori agricoli e ad enti locali e loro consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni contro la grandine, il gelo e la brina, disposti dalla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 19, modificata dall'art. 22, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 13 e dall'art. 5 della legge regionale 31 agosto 1977, n. 47, nonchè previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 25 maggio 1970, n. 364.

C) Contributi decennali a favore delle cooperative, in via prioritaria, e dei consorzi di bonifica per il ripiano dei maggiori costi delle opere realizzate a norma dell'art. 2 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 34, ivi comprese le opere realizzate ai sensi del regolamento (CEE) n. 17/1964, sino al dodicesimo periodo di operatività incluso.

D) Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti o da contrarre da cooperative agricole che gestiscono in zone montane propri impianti di conservazione, lavorazione e vendita di prodotti ortofrutticoli, per la trasformazione di passività onerose derivanti da operazioni creditizie a breve, medio e lungo termine, non assistite dal concorso finanziario della Regione o dello Stato, effettuate prima del 31 dicembre 1976 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, o derivanti da prestiti alle cooperative da parte di soci e risultanti nel bilancio di esercizio 1977; il contributo regionale è concesso per detti mutui, parificati a tutti gli effetti alle operazioni di credito agrario di miglioramento, a condizione che gli stessi non siano superiori al settanta per cento delle predette passività e che alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa, anche con versamento diretto dei soci.

E) Contributi in conto capitale per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte da parte di cooperative e di forme associative di produttori a norma dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 34, nonchè, limitatamente ai territori montani, per l'acquisto di mezzi di trasporto del latte.

F) Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui trentennali per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice a norma della legge regionale 2 marzo 1973, n. 17.

G) In materia di miglioramenti fondiari:

1) concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, a norma della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni, nonchè per l'acquisizione da parte di cooperative di strutture già esistenti; detti contributi possono essere concessi anche ad enti e ad associazioni di allevatori per la realizzazione o il completamento di centri di commercializzazione di bestiame bovino di rilevante interesse regionale, nonchè per la realizzazione di opere finanziate con i contributi in capitale di cui ai successivi punti 2) e 3) relativamente alla parte eccedente tale contributo e fino alla concorrenza della somma riconosciuta ammissibile;

2) contributi in conto capitale a favore di operatori agricoli singoli od associati, per la realizzazione di opere di cui al precedente punto 1) in territori montani, in misura non superiore al trenta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque alla somma di lire 6 milioni;

3) contributi in conto capitale per la costruzione di stalle sociali e centri di svezzamento interaziendali, ivi compreso l'acquisto dell'area relativa ai fabbricati ed alle pertinenze strettamente necessarie, da parte di organismi associativi costituiti in prevalenza da coltivatori diretti e da imprenditori che siano iscritti all'albo degli imprenditori agricoli a norma della legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, o che possiedono i requisiti per l'iscrizione e che provvedano per almeno il cinquanta per cento con prodotti delle proprie aziende alla alimentazione del bestiame; l'ammontare di detti contributi non potrà superare il quaranta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non potrà essere superiore a L. 120.000.000.

H) Contributi a fondo perduto per le spese di gestione connesse all'attuazione di programmi di assistenza tecnica, realizzati da cooperative e loro consorzi a norma della legge regionale 17 marzo 1975, n. 34, art. 5.

I) In materia di meccanizzazione agricola:

1) concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali contratti per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole a norma della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 17, come modificata ai sensi del successivo art. 3;

2) contributi in conto capitale nella misura massima del trenta per cento dell'importo del prestito quinquennale, determinato secondo i criteri previsti dall'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 17, come modificato dal successivo art. 3, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole da parte di cooperative o coltivatori diretti singoli od associati operanti nei territori montani; la quota eccedente l'importo ammesso a contributo in conto capitale potrà fruire del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente punto 1).

L) In materia di miglioramenti fondiari afferenti pascoli montani:

1) contributi in conto capitale a favore di comuni singoli od associati, di comunità montane, nonchè di consorzi o cooperative tra allevatori, nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di miglioramenti fondiari afferenti pascoli montani e relative strutture di cui all'art. 9, lettera *A*), della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62 e dell'art. 17 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8;

2) contributi in conto capitale ad integrazione delle provvidenze concesse ai comuni singoli od associati ai sensi dell'art. 9, lettera *A*), della legge regionale 2 novembre 1974, n. 62 e dell'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 37, ed afferenti opere non iniziate od in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento della misura percentuale che sarà disposta in sede di concessione dei contributi di cui al precedente punto 1); a tale fine gli enti interessati potranno richiedere che l'integrazione si riferisca anche alla revisione dei prezzi.

M) Contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere previste dall'art. 2, terzo comma, punto 1) della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

N) Contributi forfettari di L. 2.500 per ogni intervento fecondativo praticato con seme di tori di razze da carne su bovine di razze da latte e di L. 6.500 per analoghi interventi nei territori di montagna, ivi compresi gli interventi fecondativi praticati con seme di tori di razze da latte, da erogarsi agli allevatori singoli ed associati tramite enti ed organizzazioni operanti nel settore zootecnico.

O) Contributi in conto capitale per opere di pronto intervento previste dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè per quelle attuate dai comuni.

P) Contributi in conto capitale per il completamento di opere irrigue a carattere regionale previste dall'art. 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 17, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I prestiti hanno durata non superiore ad anni cinque, ivi compreso il periodo di preammortamento della durata massima di sei mesi, e sono concessi nella misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile alle cooperative agricole ed alle forme associate, dell'ottanta per cento ai coltivatori diretti e del sessanta per cento ad altre categorie ».

Art. 4.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi di cui al precedente art. 2 è fissato nella misura del dieci per cento per i territori montani e dell'otto per cento per i restanti territori, restando a carico dei beneficiari la differenza sino al raggiungimento del tasso massimo di riferimento.

Qualora il tasso a carico dei beneficiari risultasse inferiore al tasso minimo determinato a sensi del terzo comma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la misura del concorso regionale di cui al comma precedente sarà proporzionalmente ridotto al valore che verrà fissato con decreto del presidente della giunta.

Art. 5.

Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 2, lettere *B*), *C*), *E*), *H*), *L*), *M*), *N*), *O*) e *P*) sono indirizzate alla giunta regionale e presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge agli uffici comprensoriali agricoli di zona di cui all'art. 13 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 o, in assenza di tali uffici, agli ispettorati agrari provinciali competenti i quali, entro i successivi venti giorni, le trasmettono corredate del proprio parere tecnico-economico all'assessorato competente.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro i successivi trenta giorni delibera l'accoglimento o la reiezione delle domande.

Entro i successivi sessanta giorni il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, dispongono con proprio decreto la concessione dei contributi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, nei casi previsti delle lettere *G*), punti 2) e 3), ed *I*), punto 2), del precedente art. 2, alle domande non dirette anche alla concessione di contributi in conto interessi.

Concorrono alla concessione dei contributi di cui al presente articolo anche le domande giacenti presso la giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le procedure di cui al primo comma del precedente art. 5 si applicano anche alle domande relative alle provvidenze in conto interessi di cui alle lettere *A*), *D*) ed *F*) del precedente art. 2.

La giunta regionale, entro venti giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, delibera, sentita la competente commissione consiliare, l'accoglimento o la reiezione delle domande stesse; l'assessore competente provvede a darne comunicazione agli interessati.

Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, provvedono al rilascio del nulla-osta entro venti giorni dalla data di esecutività del provvedimento di cui al comma precedente per i prestiti ed entro quaranta giorni dalla data stessa per i mutui.

Gli istituti di credito provvedono:

a) all'erogazione dei prestiti di cui all'art 2, lettera *A*), entro venti giorni dal ricevimento del nulla-osta;

b) alla erogazione dei prestiti di cui all'art. 2, lettera *I*), punto 1), entro venti giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento di avvenuto acquisto;

c) alla stipulazione del contratto condizionato per i mutui di cui all'art. 2, lettera *G*), punto 1), entro sessanta giorni dal ricevimento del nulla-osta;

d) alla stipulazione del contratto definitivo per i mutui di cui all'art. 2, lettere *D*) ed *F*), entro sessanta giorni dal ricevimento del nulla-osta.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, nei casi previsti dalle lettere *G*) ed *I*) del precedente art. 2, alle domande dirette ad ottenere sia il contributo in conto interessi che quello in conto capitale.

Concorrono alla concessione dei contributi di cui al presente articolo anche le domande giacenti presso la giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

L'importo complessivo massimo assistibile da fidejussione regionale previsto dall'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a lire trenta miliardi.

Nel limite complessivo di cui al precedente comma, la garanzia fidejussoria regionale può essere estesa anche ai mutui contratti da enti e da associazioni di allevatori per la realizzazione di centri di commercializzazione di bestiame bovino di rilevante interesse regionale di cui alla lettera *G*), punto 1), del precedente art. 2.

Art. 8.

Per gli interventi di cui al precedente art. 2 sono autorizzati a carico del bilancio regionale 1978:

A) La spesa di complessive L. 13 412 milioni per la concessione:

1) del concorso negli interessi dei prestiti di cui alla lettera *A*) - L. 2.500 milioni;

2) dei contributi di cui alla lettera *B*) - L. 600 milioni;

3) dei contributi di cui alla lettera *E*) - L. 450 milioni;

4) dei contributi di cui alla lettera *G*/2) - L. 1.000 milioni;

5) dei contributi di cui alla lettera *G*/3) - L. 2.000 milioni;

6) dei contributi di cui alla lettera *H*) - L. 250 milioni;

7) dei contributi di cui alla lettera *I*/2) - L. 500 milioni;

8) dei contributi di cui alla lettera *L*/1-2) - L. 487 milioni;

9) dei contributi di cui alla lettera *M*) - L. 2.000 milioni;

10) dei contributi di cui alla lettera *N*) - L. 500 milioni;

11) dei contributi di cui alla lettera *O*) - L. 1.000 milioni;

12) dei contributi di cui alla lettera *P*) - L. 2.125 milioni.

B) I limiti di impegno sottoindicati, per complessive L. 9.400 milioni;

1) quinquennale per il concorso negli interessi di cui alla lettera *I*/1) - L. 2.750 milioni;

2) ventennale, per il concorso negli interessi di cui alla lettera *D*) - L. 150 milioni;

3) ventennale, per il concorso negli interessi di cui alla lettera *G*/1) - L. 3.500 milioni;

4) trentennale, per il concorso negli interessi di cui alla lettera *F*) - L. 2.000 milioni;

5) decennale, per i contributi di cui alla lettera *C*) - L. 1.000 milioni.

Art. 9.

Al complessivo onere di L. 22.812 milioni autorizzato ai sensi del precedente articolo si provvede:

in quanto a L. 16.162 milioni e 2.025 milioni mediante utilizzazione della 1ª quota dei fondi assegnati alla regione Lombardia ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1° luglio 1977, n. 403, concernente: « Provvedimenti per il finanziamento della attività agricola delle regioni » e in quanto a L. 4.625 milioni mediante parziale utilizzazione della maggior entrata di L. 50.476 milioni derivante alla regione Lombardia per il 1978 in conseguenza della assegnazione della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1978 saranno iscritti i seguenti capitoli, con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:

1) « Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole per gli scopi previsti dall'art. 2, punti 1 e 4/b della legge 5 luglio 1928, n. 1760 »: L. 2.500 milioni;

2) « Contributi in capitale a consorzi tra produttori agricoli, ad enti locali e loro consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni contro grandine, gelo e brina »: lire 600 milioni;

3) « Contributi integrativi in annualità a beneficiari delle provvidenze previste dalle leggi regionali 2 gennaio e 12 marzo 1973, numeri 1 e 20, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dal regolamento C.E.E. 5 febbraio 1974, n. 17, sulla maggiore spesa accertata nella realizzazione di impianti cooperativi e di opere di bonifica irrigua - 1ª delle dieci annualità del limite di impegno di L. 1.000 milioni »: L. 1.000 milioni;

4) « Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti, per la trasformazione di passività onerose derivanti da operazioni creditizie o da prestiti dei soci anteriori al 31 dicembre 1976, da cooperative agricole che gestiscono in zone montane propri impianti di conservazione, lavorazione e vendita di prodotti ortofrutticoli - 1ª delle venti annualità del limite di impegno di L. 150 milioni »: L. 150 milioni;

5) « Contributi in capitale a cooperative ed altre forme associative tra produttori per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte, nonchè, limitatamente alle zone montane, per l'acquisto di mezzi di trasporto del latte »: L. 450 milioni;

6) « Contributi in annualità sui mutui contratti per la formazione e l'ampliamento della proprietà diretto-coltivatrice - 1ª delle trenta annualità del limite di impegno di L. 2.000 milioni »: L. 2.000 milioni;

7) « Contributi in annualità sui mutui contratti delle aziende agricole, singole od associate per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario - 1ª delle venti annualità del limite di impegno di L. 3.500 milioni »: L. 3.500 milioni;

8) « Contributi in capitale ad aziende agricole singole od associate per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in territori montani »: L. 1.000 milioni;

9) « Contributi in capitale ad organismi associativi tra coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti o iscrivibili all'albo per la costruzione di stalle sociali e centri di svezzamento interaziendali e per l'acquisto dell'area relativa »: L. 2.000 milioni;

10) « Contributi sugli interessi dei prestiti quinquennali contratti da operatori agricoli per lo sviluppo della meccanizzazione nelle aziende - 1ª delle cinque annualità del limite di impegno di L. 2.750 milioni »: L. 2.750 milioni;

11) « Contributi in capitale a cooperative ed a coltivatori diretti singoli ed associati operanti nei territori montani sull'importo dei prestiti quinquennali contratti per lo sviluppo della meccanizzazione nelle aziende »: L. 500 milioni;

12) « Contributi in capitale a comuni, singoli od associati, comunità montane, consorzi e cooperative tra allevatori per la realizzazione di miglioramenti fondiari afferenti i pascoli montani e relative strutture, nonchè contributi integrativi in capitale a comuni singoli od associati per opere di miglioramento dei pascoli montani non iniziate o in corso di realizzazione »: L. 487 milioni;

13) « Contributi a comunità montane ed organismi comprensoriali per il finanziamento dei programmi organici di rimboschimento e di ricostituzione dei boschi radi e degradati, di cui all'art. 2, punto 1, della legge 5 aprile 1976, n. 8 »: L. 2.000 milioni;

14) « Contributi forfettari da erogarsi tramite enti ed organizzazioni zootecniche, ad allevatori singoli ed associati per interventi fecondativi »: L. 500 milioni;

15) « Contributi in capitale per le opere di pronto intervento previste dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè per quelle attuate dai comuni »: L. 1.000 milioni;

16) « Contributi in capitale per il completamento delle opere pubbliche di irrigazione previste dall'art. 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modifiche, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 »: L. 2.125 milioni;

17) « Contributi nelle spese di gestione sostenute da cooperative e loro consorzi in attuazione dei programmi di assistenza tecnica di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 »: L. 250 milioni.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 gennaio 1978

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 24 dicembre 1977, prot. n. 22402/16147).

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1978, n. 2.

Finanziamenti dei maggiori oneri di cui all'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40 ed integrazione dell'art. 10 della stessa legge.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi in capitale per la copertura dei maggiori oneri sopravvenuti nella esecuzione delle opere pubbliche degli enti locali, comprese nel piano annuale 1976 approvato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40, è autorizzata la spesa di L. 5.700 milioni.

Per la concessione e liquidazione dei contributi di cui al precedente comma si osservano le norme degli articoli 7 ed 8 della richiamata legge regionale n. 40/1976.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa come sopra autorizzata si provvede con le disponibilità derivanti dalle disposizioni di cui ai commi successivi.

La decorrenza del limite di impegno di L. 5.700 milioni (cap. 265219/1977) per la concessione dei contributi ventennali a provincie, comuni e loro consorzi ed a comunità montane per la esecuzione di opere pubbliche, di cui all'art. 13, lettera *b*), della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40, è trasferita all'esercizio finanziario 1978, ferma restando la durata degli impegni di spesa, stabilita dalla richiamata legge regionale.

Gli impegni di spesa assunti in via amministrativa sino alla entrata in vigore della presente legge sullo stanziamento sopra citato, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente da tali atti o decreti scaturiti, conservano efficacia negli stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza dei correlativi impegni ventennali di spesa che si intendono pertanto automaticamente differite, per effetto della presente norma, ferma restando la durata dell'impegno ventennale, rispettivamente agli anni finanziari 1978 e 1997.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 265219: « Contributi in annualità a provincie, comuni e loro consorzi e comunità montane per l'esecuzione di opere pubbliche » è ridotta dell'importo di L. 5.700 milioni;

al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª è istituito il cap. 265220, cat. 10, con la denominazione: « Contributi integrativi in capitale a provincie, comuni e loro consorzi e comunità montane per la copertura di maggiori oneri derivanti dalla esecuzione delle opere pubbliche comprese nei piani di intervento di cui alla legge regionale 31 agosto 1976, n. 40 ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 gennaio 1978

GOLFARI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 24 dicembre 1977, prot. n. 21802/16150).

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1978, n. 3.

Disposizioni finanziarie e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977. (Terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1978, n. 4.

Rifinanziamento per l'anno 1977 delle leggi regionali del 3 aprile 1974, n. 16 e 3 settembre 1974, n. 56, concernenti: « Interventi per l'assistenza agli anziani e servizi di vacanza minori ed estensione della garanzia fidejussoria alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi in capitale a comuni, consorzi di comuni ed enti assistenziali diversi per l'arredamento, l'attrezzatura degli spazi esterni e degli impianti igienico-sanitari di edifici destinati a casa di vacanza, campeggi e centri ricreativi diurni, di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, è autorizzata per l'anno 1977 la spesa di L. 200 milioni.

Art. 2.

Per la concessione dei contributi in capitale a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, enti comunali di assistenza e beneficenza nonchè ad enti, fondazioni ed istituzioni per l'acquisto di arredi e attrezzature di case albergo, case di soggiorno, ecc., di cui agli articoli 9 e 10, terzo comma, lettera *b*) ed all'art. 11 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, modificata dalla legge regionale 11 aprile 1975, n. 45, è autorizzata per l'anno 1977 la spesa di L. 250 milioni.

Art. 3.

Al finanziamento del complessivo onere di L. 450 milioni, come sopra determinato, si provvede mediante utilizzazione per altrettanto importo del cap. 281100: « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977.

Al medesimo stato di previsione sono in conseguenza apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 281100 è ridotta dell'importo di L. 450 milioni;

al cap. 252107: « Contributi in capitale a comuni, consorzi di comuni ed enti assistenziali diversi per l'arredamento, le attrezzature degli spazi esterni e degli impianti igienico-sanitari di edifici destinati a casa di vacanza, campeggi e centri ricreativi diurni » già iscritto « per memoria » e assegnata la dotazione di L. 200 milioni;

al cap. 252201: « Contributi in capitale a comuni, consorzi di comuni, comunità montane, enti comunali di assistenza e beneficenza nonchè ad enti, istituzioni e fondazioni per l'acquisto di arredi e di attrezzature di case albergo, di case di soggiorno, di centri diurni di assistenza, di case di riposo, nonchè per iniziative diverse e sperimentali » già iscritto « per memoria » è assegnata la dotazione di L. 250 milioni.

Art. 4.

L'art. 33 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, è così modificato: « La giunta regionale è autorizzata a garantire mediante fidejussione fino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo di L. 2.000 milioni, comprensivo di interessi ed accessori, i mutui contratti da comuni, loro consorzi ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di case di vacanza e centri ricreativi diurni, a condizione che detti enti non siano in grado di fornire le garanzie richieste dagli enti mutuanti.

Agli oneri eventualmente derivanti alla Regione dalla previsione delle garanzie fidejussorie di cui al precedente comma si provvede ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40, con imputazione al cap. 183103: "Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative" iscritte annualmente fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 24 dicembre 1977, prot. n. 20702/16146*).

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1978, n. 5.

Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1975, numero 108: « Aperture di credito su mandato a favore degli enti ospedalieri » ed integrazioni alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 108, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è autorizzata a contrarre con l'istituto gestore della tesoreria regionale o con altri istituti di credito, speciali aperture di credito a favore degli enti ospedalieri della Lombardia.

Le aperture di credito verranno contratte esclusivamente per fronteggiare il fabbisogno finanziario degli enti ospedalieri determinato dal ritardo delle rimesse da parte dello Stato delle quote annuali del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera spettanti alla Regione sulla base del parametro attribuito ed applicato all'ammontare del fondo così come verificato annualmente dal C.I.P.E. a termini dell'art. 16 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il limite complessivo delle aperture di credito non potrà eccedere l'importo corrispondente al 35% della quota annuale spettante alla Regione sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera secondo l'ultima determinazione adottata dal C.I.P.E., diminuito della somma delle singole anticipazioni accordate agli enti ospedalieri dai rispettivi tesorieri a norma dell'art 40 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 28, modificato dalla legge regionale 5 settembre 1977, n. 50 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1975, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Le singole aperture di credito previste dal precedente art. 1 potranno essere utilizzate direttamente dagli enti ospedalieri beneficiari, mediante operazioni di prelievo autorizzate mensilmente dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale competente se delegato, nei limiti dell'effettivo fabbisogno e sulle base della assegnazione annua per le spese correnti stabilita a termini degli articoli 11 e 22 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6 ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 dicembre 1977, prot. n. 20902/16200*).

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1978, n. 6.

Concessione di un contributo straordinario alla S.p.a. « Ferrovie nord Milano ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 1 del 7 gennaio 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concessione del contributo

Al fine di garantire la copertura del disavanzo di gestione della società per azioni a partecipazione regionale « Ferrovie nord Milano », risultante al 31 dicembre 1976, per il quale è previsto l'intervento dello Stato ai sensi delle leggi 2 agosto 1952, n. 1221 e 29 novembre 1971, n. 1080, la Regione corrisponde alla stessa società, non prima del 31 marzo 1979 e non dopo il 30 marzo 1980 un contributo straordinario, fino alla concorrenza di lire 8 miliardi, alle condizioni e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Maggiori oneri per il personale

Il contributo, per la parte destinata a coprire il disavanzo derivante dai maggiori oneri per il personale, è concesso a condizione che tali oneri si riferiscano al personale in forza al 31 dicembre 1975, nei limiti degli organici regolarmente approvati dalla commissione interministeriale istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e in dipendenza dell'applicazione di accordi nazionali o aziendali.

Ove tali accordi siano successivi al 31 dicembre 1974, si farà riferimento ai limiti numerici e retributivi approvati dalla giunta regionale.

Art. 3.

Modalità per la concessione del contributo

Il contributo di cui agli articoli precedenti è determinato nella misura pari alla differenza fra l'ammontare dei crediti vantati dalla società per azioni « Ferrovie nord Milano » nei confronti dell'amministrazione dello Stato per i maggiori oneri di cui al precedente art. 1 e le somme da essa effettivamente percepite a tale titolo e comunque entro i limiti di spesa di cui allo stesso art. 1.

Il contributo è erogato, a domanda, dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a condizione che la società per azioni « Ferrovie nord Milano »:

a) dimostri di aver richiesto all'amministrazione dello Stato, entro il 31 marzo 1977, l'adempimento delle obbligazioni nei suoi confronti ai sensi del precedente art. 1;

b) dimostri di aver richiesto, entro il 30 giugno 1977, la convocazione della commissione prevista dall'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;

c) surroghi la Regione, ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, in tutti i diritti della stessa società per i crediti da essa vantati nei confronti dell'amministrazione dello Stato, ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'ammontare del contributo regionale.

Art. 4.

Eventuali rimborsi alla Regione

Nelle eventualità che la società per azioni « Ferrovie nord Milano », dopo l'avvenuta surrogazione ai sensi dell'art. 1201 del codice civile, ottenga dall'amministrazione dello Stato in tutto o in parte, il pagamento dei crediti di cui al precedente art. 1, il contributo è revocato o ridotto in misura corrispondente e le eventuali maggiori somme già versate devono essere rimborsate alla Regione.

Art. 5.

Norma finanziaria

L'onere finanziario che deriverà alla Regione dalla applicazione della presente legge, nei limiti della spesa indicata dal precedente art. 1, farà carico al bilancio 1979 e ad esso si farà fronte con le maggiori entrate derivanti alla Regione dalla assegnazione delle quote di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e comunque con le risorse ordinarie disponibili nell'ambito dell'equilibrio del bilancio.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. F' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 gennaio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° dicembre 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 dicembre 1977, prot. n. 21502/16182*).

(1429)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780920)